



comune di
PRATO

**Regolamento dei beni mobili e immobili
del Comune di Prato**

Approvato con DGC n. 606 del 28/09/2004
Modificato con DGC n. 629 del 11/12/2007
Modificato con DCC n. 2 del 16/01/2020

CAPO III
Uso del patrimonio immobiliare

Articolo 32 - Principi generali.....	15
Articolo 33 - Assegnazione ai Servizi - Consegatari.....	15
Articolo 34 - Obblighi e facoltà del Consegatario	16
Articolo 35 - Riconsegna di immobili per cessato utilizzo e loro riutilizzo	16
Articolo 36 - Immobili oggetto di interventi di manutenzione straordinaria.....	16

TITOLO IV
ATTIVITA' FINANZIARIE IMMOBILIZZATE

Articolo 37 - Attività finanziarie immobilizzate	16
Articolo 38 - Valutazione delle attività finanziarie immobilizzate	17

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 39 - Istituzioni dipendenti dall'Ente.....	17
Articolo 40 - Disposizioni finali.....	17
Articolo 41 - Entrata in vigore	17

Articolo 38
Valutazione delle attività finanziarie immobilizzate

1. I titoli e le partecipazioni di cui al comma 1 dell'articolo precedente sono iscritti in inventario al costo di sottoscrizione (valore nominale), tenendo conto di eventuali perdite e incrementi di valore deliberate dalle Società partecipate. In caso di variazione del capitale sociale l'Amministrazione comunale provvede alla conseguente rettifica dei valori già iscritti in inventario.

2. I crediti verso imprese controllate e collegate sono valutati al valore nominale.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 39
Istituzioni dipendenti dall'Ente

1. Gli Enti, organismi ed istituzioni dipendenti dall'Ente, oltre a quelli terzi a cui l'Ente ha dato in uso o comodato beni mobili e/o immobili, devono osservare, per quanto applicabili, le norme del presente regolamento.

Articolo 40
Disposizioni finali

1. Il presente regolamento abroga il previgente "Regolamento dei beni mobili e immobili del Comune di Prato" approvato con D.G.C. n. 606 del 28.09.2004 e successivamente modificato con D.G.C. n. 629 del 11.12.2007.

2. Per tutto quanto non espressamente trattato negli articoli precedenti si fa riferimento alla normativa vigente.

Articolo 41
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è divenuta esecutiva la Deliberazione di approvazione del regolamento stesso.